

ATTO COSTITUTIVO  
DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

# MAMA AFRICA

Il giorno 01/04/2014, alle ore 21:00, in frazione San Grato 8/D a San Damiano d'Asti, si è riunita l'assemblea costitutiva dell'Associazione MAMA AFRICA

Sono presenti i Sig.ri

- Bocchino Gianluca nato a Asti il 14/03/1991 residente a San Damiano d'Asti, cittadino italiano, codice fiscale BCCGLC91C14A479P
- Tartaglino Andrea nato a Asti il 27/04/1992 residente a San Damiano d'Asti, cittadino italiano, codice fiscale TRTNDR92D27A479M
- Cordero Andrea nato a Asti il 27/12/1993 residente a San Damiano d'Asti, cittadino italiano, codice fiscale CRDNDR93T27A479E
- Trincherio Angelica nata a Asti il 19/09/1992 residente a San Damiano d'Asti, cittadino italiano, codice fiscale TRNNLC92P59A479D
- Franco Federica nata a Asti il 19/03/1991 residente a San Damiano d'Asti, cittadino italiano, codice fiscale FRNFRC91C59A479Z
- Davoli Valerio nato a Torino il 31/03/1990 residente a Cisterna d'Asti, cittadino italiano, codice fiscale DVLVRF90C31L219D

Con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

- E' costituita tra i Sig.ri presenti l'Associazione non riconosciuta denominata MAMA AFRICA
- L'Associazione ha sede nel Comune di San Damiano d'Asti in frazione San Grato 8/D
- L'associazione è apartitica e non ha fini politici;
- Essa è retta dai principi della mutualità e della solidarietà sociale, non ha fini di lucro e persegue scopi sociali e di interesse collettivo;
- L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del volontariato, della cultura, della cooperazione e dello sviluppo dei paesi del Terzo Mondo. I membri di MAMA AFRICA si impegnano con le loro forze e possibilità a perseguire le finalità per cui l'Associazione stessa è nata. Gli appartenenti all'Associazione devono essere mossi da uno spirito di solidarietà verso il prossimo e di gratuità, che sono i principi su cui si fonda MAMA AFRICA.
- I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'associazione sono costituiti da:
  - Quote associative e contributi degli associati;
  - Contributi provenienti dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, nonché da parte di Enti pubblici e privati anche finalizzate al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

*Si richiede l'opposizione del timbro postale  
per la data esatta 01/04/2014*



- Contributi elargiti da istituzioni comunitarie ed organismi internazionali;
- Erogazioni liberali ricevute da associati e da soggetti terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali, eventi occasionali e sottoscrizioni varie.
- Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi dell'associati e le condizioni della loro ammissione sono riportati nello statuto sociale ivi allegato;

L'Assemblea dopo aver deliberato la costituzione dell'associazione passa alla nomina dei membri del Consiglio direttivo i quali al loro interno effettuano le seguenti nomine:

- Presidente: Bocchino Gianluca
- Vicepresidente Tartaglino Andrea
- Segretario: Tartaglino Andrea
- Tesoriere: Bocchino Gianluca
- Consigliere: Valerio Davoli
- Consigliere: Trincherò Angelica
- Consigliere: Franco Federica
- Consigliere: Cordero Andrea

Il Presidente viene inoltre incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Il Presidente viene infine delegato alla redazione delle pratiche necessarie per la costituzione dell'associazione.

Completata la procedura di costituzione il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

San Damiano d'Asti, 01/04/2014

Bocchino Gianluca  
Bocchino Gianluca

Tartaglino Andrea  
Tartaglino Andrea

Cordero Andrea  
Cordero Andrea

Trincherò Angelica  
Trincherò Angelica

Franco Federica  
Franco Federica

Davoli Valerio  
Davoli Valerio



Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa  
01/04/2014

## STATUTO ASSOCIAZIONE

# MAMA AFRICA

### Art. 1 – Denominazione – sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a San Damiano d'Asti in frazione San Grato 8/D e assume la denominazione MAMA AFRICA. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

### Art. 2 – Scopo

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

### Art. 3 – Oggetto

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del volontariato, della cultura, della cooperazione e dello sviluppo dei paesi del Terzo Mondo.

I membri di MAMA AFRICA si impegnano con le loro forze e possibilità a perseguire le finalità per cui l'Associazione stessa è nata. Gli appartenenti all'Associazione devono essere mossi da uno spirito di solidarietà verso il prossimo e di gratuità, che sono i principi su cui si fonda MAMA AFRICA.

In particolare l'Associazione:

- Promuove attività di valorizzazione, tutela e sviluppo della persona umana
- Favorisce la raccolta di aiuti e fondi per i paesi poveri, adottando tutte quelle forme che sono pensate e messe in atto da chi opera nel settore (sottoscrizioni, adozioni a distanza, commercio equo e solidale, banca etica, microcredito, eccetera) ed altre attività promosse per finanziare l'attività dell'Associazione; per fare ciò promuove il sostegno altre organizzazioni di volontariato, sia religiose che laiche, che si trovano in stato di necessità e collabora con le realtà che operano per il progresso dei popoli,
- Offre sostegno ad altre organizzazioni che operano in realtà difficili, Mama Africa si impegna ad iniziare, seguire e finanziare un progetto proprio, sempre nell'ambito dello sviluppo dei paesi del Terzo Mondo,
- Sviluppa i progetti non solo con l'invio di aiuti e fondi, ma anche con interventi diretti sul campo,
- Promuove i valori legati ai movimenti pacifisti quali: la tolleranza, il dialogo interetnico ed interreligioso, la non violenza, la giustizia, la pace e la fratellanza,
- Stabilisce rapporti di collegamento e di collaborazione con realtà sia private (Aziende), sia di carattere pubblico (Istituti Scolastici ed Amministrazioni Locali, Comuni etc.),
- Svolge attività di promozione culturale, cercando di sensibilizzare la comunità (a partire dai più giovani) in merito alle problematiche che affliggono il Terzo Mondo e offre a tutti occasioni "forti" di formazione.

### Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

### Art. 5 – Qualifica di soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

*Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa*  
01/04/2014 *AW*



- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

#### Art. 7 – Quota sociale

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà eventualmente essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 8 – Recesso

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

#### Art. 9 – Dimissioni

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### Art. 10 – Esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi venti giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 11 – Risorse economiche – Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e lasciti;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

#### Art. 12 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolare dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

*Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa*  
*01/04/2019*



- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- il Collegio dei Revisori dei Conti ( qualora eletto)

#### Art. 14 – Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è sovrana sulle decisioni adottate.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

#### Art. 15 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente del membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare dal Collegio dei revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

#### Art. 16 – Diritto di voto

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Non ammesso il voto per delega.

#### Art. 17 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, in prima convocazione a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

#### Art. 18 – Nomine assembleari

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti liberamente.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

*Si richiede l'apposizione del  
timbro postale per la data certa  
01/04/2014*



- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### Art. 20 – Consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### Art. 21 – Rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

#### Art. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori de Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### Art. 23 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

#### Art. 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni con finalità analoghe o comunque di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

#### Art. 25 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

San Damiano d'Asti, 01/04/2014



Gianluca Bocchino  
Bocchino Gianluca  
Andrea Tartagliano  
Tartagliano Andrea  
Andrea Cordero  
Cordero Andrea  
Angelica Trincherio  
Trincherio Angelica  
Federica Davoli  
Davoli Federica  
Valerio Davoli  
Davoli Valerio



Si richiede l'opposizione del  
tribunale postale per la data contestata  
01/04/2014